Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 22 marzo 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto Presidenziale 18 aprile 1951
registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951
registro Presidenza n. 56, foglio n. 248

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FONTANILI Sisto di Primo e di Tamagnini Dalia, da Mezzani (Parma), classe 1914, partigiano combattente (*alla memoria*). — Già ripetutamente distintosi nella lotta partigiana per attività e per coraggio, alla testa dei suoi uomini malamente armati, attaccava decisamente una formazione tedesca in ritirata sui traghetti del Po. Mortalmente ferito persisteva nella lotta riuscendo ad impegnare il nemico sino al sopraggiungere delle forze alleate. — Mezzani (Parma), 25 aprile 1945.

FUSCO Roberto di Arminio e di Taboni Emma, da La Spezia, classe 1916, sergente A.A., partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio, seguita la via dell'onore e del dovere, partecipava al movimento di liberazione. Arruolatosi nelle formazioni partigiane si distingueva ripetutamente per coraggioso comportamento, ferma decisione, pronta iniziativa, riportando, in azioni di guerriglia, numerosi e brillanti successi. Caduto nelle mani del nemico, manteneva fiero ed esemplare contegno, nulla rivelando. Condannato alla fucilazione, affrontava la morte da prode, nel nome della Patria. — Zona di La Spezia, agosto 1944-11 aprile 1945.

GARBELLOTTO Italo Alfio fu Orazio e fu Oliva Fusaroli, classe 1915, da Villa Estense (Padova), partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane partigiano dopo l'armistizio partecipava alla guerra di liberazione, molto distinguendosi per capacità organizzativa e coraggiosa iniziativa. In numerosi scontri forniva sicure e belle prove di personale coraggio. Cadeva da prode in combattimento. — Zona di Villa Estense (Padova), settembre 1943-18 agosto 1944.

GAROSCI Guido di Giovanni e di Itala Griffa, da Torino, classe 1923, allievo ufficiale, partigiano combattente. — Subito dopo l'amistizio, seguita la via dell'onore e del dovere, si dedicò con fede e con entusiasmo alla lotta di liberazione. Nella Valle di Susa, poi in Liguria si distinse per iniziativa e per coraggio in azioni di guerriglia e di sabotaggio e fornì apprezzata collaborazione nel campo informativo. Passate le lineè e raggiunti i comandi alleati fu, poi, paracadutato nel Monferrato e sino alla fine della campagna, incurante del grave rischio, continuò a prodigarsi arditamente e proficuamente. — Zone della Liguria e del Piemonte, settembre 1943-aprile 1945.

LASAGNA Umberto fu G. Battista, da Gavi Ligure, classe 1886, tenente colonnello del genio, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio molto si distinse nell'organizzazione della lotta di liberazione nella Liguria e nel Piemonte. Arruolatosi nelle formazioni partigiane raggiunse posti di responsabilità e di comando operando in montagna, in dure e difficili situazioni di guerra, fornì belle e sicure prove di personale valore, di capacità e di equilibrio, meritando la lode degli alleati ed il vivo apprezzamento dei superiori e dei dipendenti. — Zone di Genova e di Pavia, settembre 1943-aprile 1945.

MILANO Giuseppe fu Ottavio e di Cavallero Camilla, da Rocchetta Palafea (Asti), classe 1924, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio iniziava la lotta di liberazione segnalandosi per capacità di organizzatore, di animatore, di combattente e di comandante. Particolarmente si distingueva il 26 agosto 1944 in zona di Scaletta Uzzone quando accendeva di iniziativa il combattimento contro preponderanti forze nemiche allo scopo di liberare altra formazione rimasta accerchiata. Seriamente ferito continuava a combattere sino al successo ottenuto. — Zona di Cuneo, settembre 1943-aprile 1945.

PATTI Antonio di Agostino e di Vegiotti Stefania, da Mazzarino (Caltanissetta), classe 1922, allievo ufficiale di cavalleria, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio si dedicava con fedeltà e con entusiasmo alla lotta di liberazione. Prendeva parte a numerosi fatti d'arme e durante un duro rastrellamento effettuato da forze tedesche, alla testa dei suoi uomini, attaccava un munito caposaldo nemico impossessandosi di armi e di munizioni. Nel corso di un sanguinoso combattimento, ferito il suo comandante, lo sostituiva dimostrando valore e sicura capacità. Raggiunto il successo rientrava nelle linee portando con sè il superiore ferito. — Ornavacco (Novara), 9 febbraio 1945 Leri (Vercelli), 18 marzo 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

D'ASCOLI Giuseppe di Saverio e fu Oratelli Rosa, da Siena, classe 1921, allievo ufficiale, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio si dedicava con fedeltà ed entusiasmo alla lotta partigiana, segnalandosi per attività e coraggioso comportamento. Particolarmente si distingueva alla testa di una pattuglia incaricata di spingersi a fondo nel dispositivo nemico, attraversando zone minate e fortemente battute, portando a termine la missione e raccogliendo preziose informazioni. — Zona di Broglio e di Radda (Siena), 12-17 luglio 1944.

FANTINI Dino di Cesare e di Secci Maddalena, da Calenzano (Firenze), classe 1923, allievo ufficiale, partigiano combattente. — Comandante di una formazione partigiana, in difficili circostanze di guerra, dimostrava sicura capacità di capo e di animatore. Particolarmente si distingueva nell'attacco di una autocolonna nemica, impegnandosi con coraggiosa decisione ed infliggendo serie perdite. — Villa Poggiano (Siena), 4 maggio 1944.

LEDDA Antonio fu Diego e di Schiffini Paolina, da La Spezia, classe 1919, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio si distingueva per coraggiosa, costante e redditizia attività organizzativa a favore della lotta di liberazione. Partecipava, poi, direttamente alle operazioni di guerra fornendo, in difficili circostanze, ripetute e belle prove di capacità e di coraggio, infliggendo notevoli perdite a reparti tedeschi e riportando ferita in combattimento. — Zona di La Spezia, settembre 1944-aprile 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

FURLANI Marcello fu Daniele e di Peloso Regina, da Selva di Progno (Verona), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane partigiano, già distintosi per slancio generoso e per coraggio, affrontava tra i primi un reparto tedesco asserragliatosi in un abitato e cadeva da prode nell'assolvimento del suo dovere di combattente. — Montorso-Vicenza, 29 aprile 1945.

GUARNERA Francesco di Pietro e fu Alberini Anna, da Padova, classe 1922, allievo ufficiale, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio partecipava con fedeltà e con entusiasmo alla lotta di liberazione ripetutamente distinguendosi, in difficili situazioni, per capacità, iniziativa e coraggioso comportamento. — Appennino Emiliano, settembre 1943-aprile 1945.

(830)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 marzo 1952, n. 128.
Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I numeri 22, 25, 28, 42, 43, 78, 87, 93, 114, 183, 205, 209 e 210 della tabella allegato *A* alla legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
22	Concessione per l'apertura ed esercizio di farmacia: *a*) Tassa di apertura:			La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento; e quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti. Per centro abitato s'intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del Comune cui il centro abitato appartiene. La tassa riflette non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari. La concessione per l'apertura ed esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa; e pertanto la tassa è dovuta anche nel caso in cui venga concesso dal prefetto il trasferimento da una sede ad una altra dello stesso Comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del 2° comma del citato art. 109 e dell'articolo 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706. La tassa deve essere corrisposta anche per i trapassi, per atti tra vivi o per successione, di farmacie legittime di cui agli articoli 369 e 370 del suddetto testo unico delle leggi sanitarie e nel caso di trapasso di farmacia a favore del figlio del titolare premorto avviato agli studi farmaceutici, la tassa deve essere corrisposta all'atto del trapasso e non al momento dell'abilitazione professionale. Le stesse disposizioni a norma dello art. 379 del suddetto testo unico delle leggi sanitarie varranno per le farmacie privilegiate e per tutte quelle di diritto transitorio della Venezia Giulia e tridentina prevedute negli articoli 374, 375 e 376 del detto testo unico, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti nei citati articoli 374, 375 e 376. La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato testo unico. Non è dovuta tassa per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del 1° comma dell'art. 129 del citato testo unico, nè nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.
	1) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti	10.000	Ordinario	
	2) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti	20.000	Id.	
	3) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti	40.000	Id.	
	4) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti	80.000	Id.	
	5) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti	120.000	Id.	
	6) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti	160.000	Id.	
	7) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 200.000 abitanti	200.000	Id.	
	b) Tassa annuale di esercizio	Le tasse di cui alla lettera *a*) ridotte ad un quinto	Id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
				Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione ai sensi dell'art. 128 del citato testo unico delle leggi sanitarie e nella misura risultante nella tabella n. 3 annessa al testo unico medesimo. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno.
25	*a*) Autorizzazione per la fabbricazione a scopo di vendita di presidi medici e chirurgici da parte delle apposite officine, di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422 . *b*) Autorizzazione per porre in commercio presidi medici e chirurgici (art. 189 del testo unico citato, sostituito dall'art. 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422)	10.000 6.000	Ordinario Id.	Sono presidi medici e chirurgici i pessari, gli irrigatori, le docce, le siringhe, gli insufflatori vaginali, le cannule vaginali, i disinfettanti, le sostanze poste in commercio come battericide o germicide, gli apparecchi di contensione di ernie intestinali o di organi addominali. La tassa di cui alla lettera *b*) è dovuta per ogni presidio per il quale viene chiesta l'autorizzazione. Alla stessa tassa va soggetto il decreto col quale viene approvata qualsiasi variazione della composizione dei presidi medici e chirurgici già autorizzati.
28	Autorizzazione del Ministero dell'interno per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali: 1) Tassa di apertura degli anzidetti stabilimenti: *a*) di acque minerali naturali . . . . *b*) di acque minerali artificiali . . . 2) Tassa annuale di esercizio degli anzidetti stabilimenti: *a*) di acque minerali naturali . . . . *b*) di acque minerali artificiali . . .	 15.000 30.000 5.000 7.500	 Id. Id. Id. Id.	Non si considerano acque minerali le ordinarie acque potabili comunque messe in commercio, le acque gassate e di seltz, le acque preparate estemporaneamente per ricetta medica, ed i fanghi. L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, numero 1924). Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5, ultimo comma del citato regolamento) col conseguente pagamento della tassa. Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa. La tassa annuale di cui al n. 2 deve essere assolta entro il 31 dicembre di ogni anno.
42	Autorizzazione dell'autorità comunale per aprire spacci per la vendita di carne fresca, congelata e comunque preparata ai sensi dell'art. 29 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298: *a*) tassa di apertura . . *b*) tassa annuale di esercizio . . .	 4.000 4.000	 Id. Id.	L'autorizzazione è necessaria anche per la vendita delle carni in spacci adibiti al commercio di altri svariati prodotti anche se questi ultimi costituiscono la prevalente attività. La tassa annuale di cui alla lettera *b*) deve essere assolta entro il 31 dicembre di ciascun anno.
43	Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate ai sensi dell'art. 50 del regolamento citato al n. 42: *a*) tassa di apertura . . . *b*) tassa annuale di esercizio	 8.000 8.000	 Id. Id.	L'autorizzazione riguarda qualsiasi laboratorio sia pure con un minimo di attrezzatura, come avviene in molte salumerie e pizzicherie, che provvedono alla preparazione di carni insaccate e simili.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
				La tassa annuale di cui alla lettera *b*) deve essere assolta entro il 31 dicembre di ogni anno.
78	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'apertura di cinematografi (art. 68 del testo unico della legge di pubblica sicurezza):			La classificazione dei cinematografi nelle controindicate categorie è fatta dal prefetto, giusta la disposizione di cui all'art. 2 della legge 4 aprile 1940, n. 406. L'assegnazione ad un categoria è obbligatoria e deve risultare da annotazione trascritta sulla licenza di pubblico esercizio (art. 1 della citata legge). La licenza è personale ed ha la validità di un anno dal giorno del rilascio e vale solamente per il locale in essa indicato. La tassa di cui alla lettera *b*) è dovuta in occasione del cambiamento dell'intestatario della licenza, indipendentemente da quella già corrisposta per l'apertura del locale o da quella riguardante la vidimazione chiesta, nel corso dell'anno, dal precedente intestatario. Per le licenze riguardanti i cinematografi all'aperto (arene) la tassa è dovuta nella misura di un quarto di quella controindicata.
	a) tassa per l'apertura degli anzidetti locali:			
	di categoria extra	600.000	Ordinario	
	di 1ª categoria	400.000	Id.	
	di 2ª categoria	300.000	Id.	
	di 3ª categoria	150.000	Id.	
	di 4ª categoria	100.000	Id.	
	di 5ª categoria	50.000	Id.	
	b) tassa per il cambio dell'intestatario della licenza per locali:			
	di categoria extra	120.000	Id.	
	di 1ª categoria	80.000	Id.	
	di 2ª categoria	60.000	Id.	
	di 3ª categoria	30.000	Id.	
	di 4ª categoria	20.000	Id.	
	di 5ª categoria	10.000	Id.	
	c) vidimazione annuale delle anzidette licenze per locali:			
	di categoria extra	90.000	Id.	
	di 1ª categoria	60.000	Id.	
	di 2ª categoria	45.000	Id.	
	di 3ª categoria	22.500	Id.	
	di 4ª categoria	15.000	Id.	
	di 5ª categoria	7.500	Id.	
	Per i cinematografi gestiti in locali propri dall'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori e da altri Enti di assistenza e beneficenza	1.000	Id.	
87	Autorizzazione del prefetto e licenza della autorità di pubblica sicurezza per spacci alcoolici ad alta o bassa gradazione presso enti collettivi o circoli privati, quando la vendita od il consumo siano limitati ai soli soci (art. 86, ultimo comma, del testo unico della legge di pubblica sicurezza):			I controindicati enti o circoli che esercitano, ai sensi dell'art. 159 del regolamento di pubblica sicurezza, anche la vendita al pubblico, devono invece corrispondere la tassa di cui ai precedenti numeri 85 e 86. Non sono tenuti al pagamento della tassa, in quanto non hanno bisogno di munirsi della licenza di pubblica sicurezza: 1) gli spacci cooperativi militari; 2) il Centro alpinistico italiano.
	a) tassa di primo rilascio:			
	1) in Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti	1.500	Id.	
	2) in Comuni con popolazione da 10.001 a 25.000 abitanti	2.000	Id.	
	3) in Comuni con popolazione da 25.001 a 100.000 abitanti	2.500	Id.	
	4) in Comuni con popolazione da 100.001 a 300.000 abitanti	3.500	Id.	
	5) in Comuni con popolazione oltre i 300.000 abitanti	5.000	Id.	
	b) tassa di rinnovazione annuale	Le stesse tasse stabilite alla lettera *a*)		Le tasse di cui alla lettera *b*) devono essere assolte entro il 31 dicembre di ogni anno.
93	Licenza rilasciata dalla autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per distribuire, mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti e disegni, per affiggere, in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, scritti, disegni, giornali ovvero estratti o sommari di essi; o fare uso di mezzi luminosi od acustici per comunicazioni al pubblico:			La licenza non è personale, ed occorre per ciascun Comune in cui hanno luogo la distribuzione, l'affissione o la esposizione di manifesti, disegni, manoscritti, ecc., ad eccezione degli avvisi di carattere commerciale per i quali è sufficiente per l'affissione o distribuzione in più Comuni la licenza della autorità di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati (art. 203 del regolamento di pubblica sicurezza).
	a) in Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti	300	Id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
	b) in Comuni con popolazione da 10.001 a 25.000 abitanti	600	Ordinario	La locuzione « luogo pubblico » deve intendersi in senso lato, e cioè di luogo nel quale ognuno abbia libero accesso, sia pure a pagamento.
	c) in Comuni con popolazione da 25.001 a 100.000 abitanti	1.000	Id.	La controindicata tassa, è anche dovuta per l'affissione in luogo pubblico od esposto al pubblico di stampati e manoscritti predisposti a cura di enti, amministrazioni ed autorità pubbliche non statali quando ai detti enti venga rilasciata, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, la licenza di cui all'art. 113 della legge di pubblica sicurezza.
	d) in Comuni con popolazione da 100.001 a 300.000 abitanti	2.000	Id.	E' dovuta una sola tassa unica essendo l'autorizzazione di pubblica sicurezza, per la distribuzione od affissione di manifesti identici nel contenuto, in quanto annunziano gli stessi spettacoli cinematografici dati nella stessa giornata in sale diverse, ma appartenenti allo stesso esercente e situate nello stesso Comune.
	e) in Comuni con popolazione oltre i 300.000 abitanti	3.000	Id.	Gli esercenti di cinematografi, che, oltre il manifsto-programma, espongono, a parte, quadri, disegni e fotografie illustrative di filmi da proiettare, debbono corrispondere due tasse in corrispondenza alle licenze di pubblica sicurezza ottenute. Sono esentati dal pagamento della tassa: 1) gli avvisi per i quali non occorre la licenza, essendo la pubblicazione richiesta da una tassativa disposizione di legge ed eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria o di una amministrazione dello Stato (art. 202, capoverso, del regolamento di pubblica sicurezza); 2) gli scritti o disegni relativi a vendita o locazione di fondi rustici o urbani ed a vendite all'incanto (art. 113, 3° capoverso testo unico della legge di pubblica sicurezza); 3) gli scritti e disegni dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.); 4) gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, affissi dal ministro di un culto ammesso nello Stato nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto (art. 3 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289).
114	Iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e degli atti portanti aumento di capitale sociale, proroga della durata della società, cambiamento dell'oggetto e del tipo della società, nonchè degli atti di fusione, giusta le disposizioni di cui ai capi III e IX del titolo V del libro V del lavoro del Codice civile: *a*) se trattasi di una società in nome collettivo od in accomandita semplice: fino a lire 50.000 di capitale con capitale superiore a lire 50.000	 2.000 4.000	 Id. Id.	Per le iscrizioni degli atti portanti aumenti di capitale sociale che è quello sottoscritto, sia o non versato, la tassa controdistinta va corrisposta soltanto sull'aumento del capitale sociale, intendendo per aumento di capitale sociale ogni nuovo apporto di ricchezza che viene ad aggiungersi a quella precedentemente fornita alla società, ovvero l'apporto di ricchezza versato per

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
Segue 114	*b*) se trattasi di una società per azioni, di una società in accomandita per azioni, o di una società a responsabilità limitata:			il reintegro del capitale svalutato o perduto.
	fino a lire 250.000 di capitale	6.000	Ordinario	L'iscrizione delle deliberazioni di proroga o cambiamento dell'oggetto o tipo della società è soggetta al quinto delle tasse controindicate con un minimo di lire 1.500.
	oltre lire 250.000 e fino a lire 1.000.000	10.000	Id.	
	oltre lire 1.000.000 e fino a lire 2.000.000	16.000	Id.	
	per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle lire 16.000	3.000	Id.	L'iscrizione dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 del Codice civile, quando la fusione avviene per incorporazione senza aumento di capitale della società incorporante, è parimenti soggetta al quinto delle tasse controindicate con un minimo di lire 1.500 da calcolarsi sul capitale della società incorporata. Qualora l'atto di fusione porti aumento del capitale della società incorporante si applica il 1° comma della presente nota. Per la iscrizione dell'atto di fusione in società di nuova costituzione è dovuta la tassa sull'intero capitale della nuova società come per gli atti costitutivi. Le tasse controindicate non sono dovute per le iscrizioni degli atti delle società cooperative. Salva l'applicazione dell'art. 10 del decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739 (pagamento di tassa mediante abbonamento) sono esenti da ogni tassa gli atti costitutivi delle società che si costituiranno allo scopo di esercitare nuove miniere di zolfo (art. 12 del detto decreto-legge luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 ed integrato dall'art. 2 del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1669).
183	Rilascio e vidimazione annuale da parte delle prefetture di patenti di abilitazione a condurre:			La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il febbraio dell'anno cui si riferisce.
	a) automobili (patente di 1° grado)	2.000	Con marche	Tale vidimazione peraltro non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente dell'anno.
	b) automobili (patente di 2° e 3° grado), motocarrozzette, furgoncini, piroscafi e motoscafi	1.000	Id.	Gli stranieri conducenti di automobili, decorso il termine stabilito dall'Ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisorio, debbono munirsi della patente di abilitazione (art. 102, 5° comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740). La patente di 3° grado regolarmente vidimata è valida, nel corso dell'anno, a condurre anche autoveicoli per i quali sia richiesta patente di grado inferiore, senza il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita per questa ultima. Le marche devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi col bollo a calendario a cura delle sedi provinciali dell'A.C.I.
205	Iscrizione nell'albo degli appaltatori di opere pubbliche:			La controindicata tassa deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore la iscrizione per l'anno successivo.
	1) per lavori di importo fino a lire 3 milioni	2.000	Ordinario	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
Segue 205	2) per lavori di importo fino a lire 10 milioni	4.000	Ordinario	L'iscrizione si effettua per le seguenti specializzazioni, tenuto conto della natura dei lavori e non dello scopo per il quale sono eseguiti: a) opere edilizie comprendenti movimenti di terra, lavori murari ed in cemento armato relativi, restauri monumentali, impianti e riforniture degli edifici; b) opere stradali, idrauliche e ferrovie, comprendenti movimenti di terra, manufatti e opera d'arte sia in muratura, che in cemento armato, fognature, acquedotti; c) opere marittime; d) opere ed impianti speciali, opere in cemento armato di eccezionale importanza, gallerie e diverse. E' ammessa l'iscrizione per più specializzazioni. Non possono essere iscritti nell'albo fornitori industriali o commercianti che si occupino soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti, ad eccezione dei fornitori di pietrisco. L'albo è obbligatorio per le amministrazioni statali e degli altri enti pubblici per gli appalti di importo superiore alle lire 500.000. Per la cancellazione dall'albo occorre produrre entro il 31 dicembre di ogni anno una domanda in carta libera. Ove nel termine suddetto non sia presentata tale domanda e comunque permanga la iscrizione nell'albo senza il pagamento della tassa dovuta, la ditta incorre nelle sanzioni previste dalla vigente legge sulle concessioni governative.
	3) per lavori di importo fino a lire 25 milioni	10.000	Id.	
	4) per lavori di importo fino a lire 50 milioni	15.000	Id.	
	5) per lavori di importo fino a lire 100 milioni	20.000	Id.	
	6) per lavori di importo fino a lire 250 milioni	30.000	Id.	
	7) per lavori di importo fino a lire 500 milioni	40.000	Id.	
	8) per lavori di importo oltre le lire 500 milioni	50.000	Id.	
209	Iscrizione nell'albo degli appaltatori delle imposte di consumo:			La controindicata tassa, dovuta per ogni gestione tenuta, deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere l'iscrizione per l'anno successivo.
	a) tassa annuale d'iscrizione nel suddetto albo	1.000	Id.	
	b) tassa annuale per ogni gestione appaltata:			
	in Comuni con oltre 200.000 abitanti	12.000	Id.	
	in Comuni da oltre 100.000 a 200.000 abitanti	10.000	Id.	
	in Comuni da oltre 60.000 a 100.000 abitanti	8.000	Id.	
	in Comuni da oltre 30.000 a 60.000 abitanti	6.000	Id.	
	in comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti	4.000	Id.	
	in Comuni fino a 10.000 abitanti	2.000	Id.	
210	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di una arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265):			
	a) per le arti dell'ottico, dell'odontotecnico, del meccanico ortopedico e dell'ernista	5.000	Id.	
	b) per gli infermieri compresi i massaggiatori ed i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici	2.000	Id.	
	c) per tutte le altre arti riconosciute ausiliarie delle professioni sanitarie	1.000	Id.	

Art. 2.

Le aliquote di tasse di concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono aumentate in ragione della metà:

52 (Licenza porto fucile).
54 (Licenza caccia).
66 (Licenza fabbricazione esplosivi).
67 (Licenza fabbricazioni polveri).
68 (Licenza deposito polveri piriche od esplosivi).
69 (Licenza deposito polveri senza fumo).
74 (Autorizzazione industria gas tossici).
77 (Licenza apertura teatri).
79 (Licenza accademie e trattenimenti vari).
81 (Licenza apertura circoli o scuole da ballo).
83 (Nulla osta per pellicole cinematografiche).
84 (Lettura e revisione copioni).
85 (Licenza vendita bevande alcooliche).
92 (Licenza arti tipografiche).
95 (Licenza di agenzie di prestiti sopra pegno).
96 (Licenza agenzie di affari).
100 (Autorizzazione nomina guardie particolari).
102 (Licenza per esercizio investigazione privata).
105 (Licenza locali meretricio).
147 (Dichiarazione opera di pubblica utilità).
154 (Licenza impianto funicolari, teleferiche, ecc.).
179 (Abilitazione di navi alla navigazione).
180 (Certificato immatricolazioni aeromobili).
181 (Certificato navigabilità aeromobili).
202 (Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di professioni, arti e mestieri).
203 (Iscrizione nel ruolo degli amministratori giudiziari).
215 (Licenza di fabbricazione e montaggio di apparecchi e materiali radioelettrici).
216 (Licenza per riparazione e vendita di apparecchi radioelettrici).

Art. 3.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono raddoppiate:

23 (Autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, ecc.).
55 (Licenza di appostamento fisso di caccia).
56 (Permessi rilasciati dal concessionario a terzi per caccia o uccellagione nelle riserve).
58 (Licenza pesca lacuale e fluviale).
72 (Licenza per spari di armi da fuoco e accensione di fuochi artificiali).
82 (Licenza balli, thè danzanti, ecc.).
86 (Licenza vendita bevande ultralcooliche).
91 (Licenza per corse di cavalli, esercizio di totalizzatori, ecc.).
101 (Licenza per prestazione di opere di vigilanza privata, ecc.).
104 (Licenza di impianto escensori, ecc.).
107 (Licenza per rimessa autoveicoli e vetture, ecc.).
111 (Prima vidimazione libri di commercio).
112 (Vidimazione annuale libri di commercio).
113 (Iscrizione nel registro delle imprese).
115 (Iscrizione di modificazioni dell'atto costitutivo, ecc.).
131 (Licenza fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi).
155 (Licenza di esercizio funicolari e teleferiche).
163 (Iscrizione di ipoteche sulle miniere).
166 (Concessione di derivazione acque pubbliche).
167 (Concessione di occupazione spiagge lacuali).
168 (Permesso di esecuzione di opere idrauliche).
169 (Occupazione e attraversamento alvei, fiumi, torrenti, ecc.).
170 (Esecuzione di lavori di acquicoltura, ecc.).
173 (Licenza autotrasporto merci).
174 (Concessione di esercizi di navigazione interna).
175 (Concessione di esercizi servizi pubblici navigazione interna, ecc.).
176 (Concessione di esercizi servizi pubblici navigazione interna per rimorchio, ecc.).
177 (Autorizzazione trasporto con navi e galleggianti).
178 (Licenza trasporto legname).
184 (Permesso trasporto persone su autocarri).
185 (Permesso per corse fuori linea).
186 (Spedizione di patenti di grado nella marina).
208 (Iscrizione nell'albo degli esattori imposte dirette).

Art. 4.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono triplicate:

57 (Costituzione di riserve chiuse).
60 (Licenza per la fabbricazione, raccolta e smercio di esplosivi e armi non da guerra).
117 (Istituzione borse valori).
118 (Autorizzazione per l'impianto di sedi e succursali di banche straniere, ecc.).
119 (Autorizzazione per esercizio industrie assicurative).
157 (Licenza per fare opere o depositi su strade statali, ecc.).
158 (Autorizzazione a condurre acque e attraversare strade con condutture, ecc.).
160 (Autorizzazione a trasferire permessi di ricerca mineraria).
206 (Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalle amministrazioni ferroviarie e postelegrafiche).
214 (Iscrizione nell'albo degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli).

Art. 5.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono aumentate nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

159 (Permesso per la ricerca di sostanze minerali) da lire 1000 a lire 10.000.
161 (Decreto per concessioni minerarie) da lire 1000 a lire 20.000.
162 (Decreto che autorizza il trasferimento della concessione di miniere) da lire 1000 a lire 25.000.
207 (Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta di rifiuti):

a) da lire 600 a lire 3.000;
b) da lire 800 a lire 4.000;
c) da lire 1.000 a lire 5.000;
d) da lire 2.000 a lire 10.000;
e) da lire 3.000 a lire 15.000.

Art. 6.

Per le voci aumentate o comunque modificate per effetto della legge 26 gennaio 1949, n. 10, le maggiorazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, vanno applicate sulla misura del tributo risultante dagli aumenti o dalle modificazioni stabiliti dalla predetta legge.

Art. 7.

L'aliquota di tassa di concessione governativa, prevista per l'esercizio di case da gioco dall'art. 7 della legge 26 gennaio 1949, n. 10, è raddoppiata.

Art. 8.

Alla tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sono aggiunte le seguenti voci:

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa Lire	NOTE
Concessione, tanto se provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone.		Il concessionario è tenuto ad esibire all'Ispettorato della motorizzazione civile, che provvede alla concessione, la quietanza modello 72-*A*, ovvero l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro comprovante il pagamento della tassa controindicata.
Tassa di rilascio per chilometro-linea . . .	500	
Tassa annuale (nel caso che la concessione abbia una validità superiore ad un anno) per chilometro-linea	500	
Autorizzazione per l'uso di macchine a contatore per la vendita di biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli, alle fiere e alle mostre		La tassa di cui alla lettera *a*) deve essere versata prima della concessione e la quietanza modello 72-*A*, rilasciata dall'Ufficio del registro, ovvero l'attestazione dell'effettuato versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio stesso va unita alla domanda di autorizzazione.
a) Tassa di rilascio	10.000	
b) Tassa annuale	6.000	La tassa di cui alla lettera *b*) deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore l'autorizzazione medesima.
Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 29 marzo 1951, n. 327, dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica per la produzione a scopo di vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici:		
a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione)	5.000	
b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione)	12.000	
c) per officine che impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione) . .	20.000	

Art. 9.

Nel caso di infrazione alle disposizioni della presente legge, è estesa, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla tabella annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative o da leggi speciali, la pena pecuniaria prevista dall'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dall'art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Art. 10.

Il Governo è delegato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore delle presente legge, alla raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1952.

Le tasse, di cui all'art. 1, n. 22, lettera *b*), n. 28, sottonumero 2, n. 42, lettera *b*), n. 43, lettera *b*), le tasse annuali di cui all'art. 8 della presente legge, nonchè le differenze di tasse risultanti dagli aumenti disposti dai precedenti articoli sui provvedimenti rilasciati o vidimati anche anteriormente alla data del 1° gennaio 1952, ma con effetto da tale data, vanno corrisposte entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1952

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli* Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 129.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), nella Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Volterra in data 23 marzo e 10 agosto 1951, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Volterra in data 12 marzo e 9 agosto 1951;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), è incorporato nella Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa).

Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1952

EINAUDI

VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 79. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 130.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Pergola, con sede in Pergola (Pesaro), nella Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745 e il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pesaro in data 29 settembre 1951, e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Pergola in data 8 novembre 1951;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Pergola, con sede in Pergola (Pesaro), è incorporato nella Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro.

Le modalità dell'incorporazione e le norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1952

EINAUDI

VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 80. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1952, n. 131.

Inclusione dell'abitato di Mineo, in provincia di Catania, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso con voto in data 14 dicembre 1951, n. 3541;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, *sub* 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Mineo, in provincia di Catania.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 91. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1952, n. 132.

Inclusione degli abitati di Filiano e della borgata di Filianello, in provincia di Potenza, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 marzo 1951, n. 768;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso con voto in data 2 ottobre 1951, n. 3161;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, *sub* 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quelli di Filiano e della borgata Filianello, in provincia di Potenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 90. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1952.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nelle acque del lago di Garda.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Brescia n. 19315, in data 8 luglio 1943, con il quale venne riconosciuto al comune di Sirmione il possesso del diritto esclusivo di pesca in alcune zone del lago di Garda;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il comune di Sirmione si trova nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Brescia n. 19315, in data 8 luglio 1943, è riconosciuto a favore del comune di Sirmione il possesso del diritto esclusivo di pesca nelle acque del lago di Garda costituenti le cosidette « pesche », lungo le rive del lago stesso, in territorio del comune di Sirmione, pesche correnti sotto le seguenti denominazioni:

1) pesca Gambella e pesca San Vito;
2) pesche Gobbo, Gobbo Maifri, Doardo, Gazzarino;
3) pesche Lottoni e Paoletta;
4) pesche Canali di Corno;
5) pesche 1ª e 2ª parte Broli con Ghizzolo e Bianchetta con Alto;
6) pesche Nor del Ponte e Sordella.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1952

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 4, foglio n. 235. — BERITELLI

(1246)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1952.

Autorizzazione alla Società dei sili e magazzini generali di Civitavecchia ad applicare nuove tariffe.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dalla Società dei sili e magazzini generali di Civitavecchia per la fissazione delle tariffe da applicarsi dal ricostruito silos cereali, nonchè l'istanza sottoposta dalla medesima Società per l'adeguamento della tariffa dei Magazzini già in esercizio;

Viste le deliberazioni all'uopo adottate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma n. 408 dell'11 maggio 1951 e n. 896 del 27 novembre 1951, nonchè la deliberazione n. 5 in data 18 gennaio 1952 del Comitato provinciale dei prezzi di Roma;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate e rese esecutive le tariffe di cui alla deliberazione n. 5 in data 18 gennaio 1952 del Comitato provinciale dei prezzi di Roma, da applicarsi pei depositi effettuati nel ricostruito silos cereali di Civitavecchia, della Società sili e magazzini generali.

Sono del pari approvate e rese esecutive le tariffe allegate al decreto n. 398 in data 5 giugno 1951 della Direzione compartimentale marittima di Civitavecchia, da applicarsi alle merci varie depositate negli altri locali ad uso di Magazzino generale gestiti in Civitavecchia dalla Società su indicata.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1952

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(1295)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riconoscimento di categoria superiore alla motonave « Africa »

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Vista la domanda della Società di navigazione « Lloyd Triestino », armatrice della motonave « Africa »;

Sentita la Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

La motonave « Africa » è riconosciuta di categoria superiore agli effetti della maggiorazione di nolo di cui all'ultima parte del punto 2° della propria determinazione in data 10 dicembre 1951, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 14 dicembre 1951.

Roma, addì 15 marzo 1952

Il direttore generale: JUSTO GIUSTI DEL GIARDINO

(1297)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 69

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 marzo 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,91	Borsa di Palermo	—
» Firenze	—	» Roma	624,87
» Genova	624,90	» Torino	624,91
» Milano	624,89	» Trieste	624,94
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 22 marzo 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,375
Id. 3,50 % 1902	64,70
Id. 3 % lordo	66,65
Id. 5 % 1935	94,30
Redimibile 3,50 % 1934	72,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,95
Id. 5 % 1936	91,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	97,025
Id. 5 % 1960	97,025

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 22 marzo 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,88
1 dollaro canadese	» 625,75

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 39.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1225 — Data: 14 maggio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Chiampo Virginia fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 7200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 611 — Data: 3 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Zenobii Bianca fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2935 — Data: 17 marzo 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Visconti Mariangela fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2245 — Data: 22 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Conti Antonio di Romolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2504 — Data: 3 novembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bucci Ferruccio fu Rinaldo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 337 — Data: 15 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Turchi Domenico Mariano fu Ottavio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 20 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Pellegrini Ottorino fu Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 270.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 445 — Data: 14 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Falcone Angelo Michele fu Ruggiero Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 51.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10/8030 — Data: 12 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione Cimadamore Mariano fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 21 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Coppola Vincenzo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5819 — Data: 15 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Cimino Giuseppe fu Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 847 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Giannozzi Settimio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 marzo 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1270)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca G. Ravà & C., con sede in Firenze, in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto 20 marzo 1952 del Ministro per il tesoro, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca G. Ravà & C., società in accomandita per azioni con sede in Firenze, e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopra citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il rag. Mario Tanini fu Raffaele è nominato commissario liquidatore della Banca G. Ravà & C., società in accomandita per azioni, con sede in Firenze, ed i signori rag. Antonio Semplici di Giovan Battista, dott. Guglielmo Casini fu Emilio e Luigi Lenzi fu Adolfo sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Banca stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta richiamate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1952

Il Governatore: MENICHELLA

(1307)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di revisori ufficiali dei conti per la prima sessione ordinaria del 1951

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate per la prima sessione ordinaria del 1951, dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreto Ministeriale 12 maggio 1950;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:

Accettura Donato fu Giuseppe, residente a Bari;
Albanese Silvio fu Pietro, residente a Genova;
Amodeo Domenico fu Giuseppe, residente a Napoli;
Artese Alberto fu Nicola, residente a Bologna;
Avagliano Vincenzo fu Luigi, residente a Salerno;
Bayer Oscar fu Giorgio, residente a Roma;
Baldi Igino fu Gregorio, residente a Trento;
Baldisserri Giovanni fu Salvatore, residente a Venezia (Dorsoduro);
Baxiù Aguinaldo fu Giovanni, residente a Brescia;
Beretta Mario fu Ernesto, residente a Genova;
Bernasconi Luigi fu Cesare, residente a Roma;
Bertolotti Carlo fu Pietro, residente a Torino;
Bianchi Alberto di Angelo, residente a Milano;
Bindocci Ernesto fu Vittorio, residente a Genova;
Bresciani Luigi fu Francesco, residente a Brescia;
Bruno Mario fu Luca, residente a Genova;
Calossò Giuseppe di Pietro, residente a Torino;
Campisi Giuseppe di Antonino, residente a Catanzaro;
Casari Carlo fu Secondo, residente a Bologna;
Colletti Michele fu Leopoldo, residente a Milano;
Cossutta Armando fu Michele, residente a Trieste;
Costantini Enzo fu Antonio, residente a Milano;
Criconia Giuseppe di Giovanni, residente a Roma;
Crosara Ettore fu Paolo, residente a Vicenza (Valdagno);
Daverio Diego di Angelo, residente a Torino;
Destefanis Gio. Battista Tommaso di Secondo, residente a Torino;
Dodino Renato fu Cesare, residente a Bari;
Domacavalli Arturo fu Gaetano, residente a Roma;
Ferrarese Riccardo fu Nicola, residente a Milano;
Ferrari Enrico fu Oreste, residente a Reggio Emilia;
Filosto Giuseppe di Michele, residente a Roma;
Flegar Ruggero fu Ambrogio, residente a Trieste;
Forte Antonio fu Domenicantonio, residente ad Avellino;
Garelli Sebastiano fu Andrea, residente a Milano;
Garzoglio Silvio fu Emanuele, residente a Genova;
Gazzani Alfredo fu Francesco, residente a Parma;
Gianzini Enrico di Pietro, residente a Milano;
Gratarola Luciano fu Costanzo, residente a Genova;
Kosher Igino fu Carlo, residente a Trieste;
Laforgia Marino di Antonio, residente a Milano;
Lago Giuseppe fu Luigi, residente a Milano;
Lando Spirito fu Federico, residente a Milano;
Lanza Amilcare fu Arturo, residente a Milano;
Macchia Ugo fu Cesare, residente a Torino;
Mannozzi Carlo fu Ubaldo, residente a Firenze;
Marcenaro Emilio fu Vittorio, residente a Genova;
Marchesini Mario fu Raffaele, residente a Roma;
Marchiando Michele di Pietro, residente ad Aosta (Saint-Vincent);
Matteucci Giorgio di Renato, residente a Roma;
Minelli Faustino fu Giovanni, residente a Brescia;
Monastra Francesco fu Giovanni, residente a Palermo;
Montini Lodovico fu Giorgio, residente a Brescia;
Mosti Alberto di Enrico, residente a Novara;
Mottola Carlo fu Giovanni, residente a Napoli;
Mugnai Alfredo fu Giuseppe, residente a Roma;
Nonis Francesco fu Giuseppe, residente a Roma;
Papa Achille fu Pietro, residente a Salerno;
Pesle Silvio fu Giusto, residente a Trieste;
Pettinari Admeto fu Guglielmo, residente a Roma;
Poma Pietro fu Giuseppe, residente a Roma;
Pozza Sergio fu Guido, residente a Milano;
Profeta Emilio fu Valerio, residente a Milano;
Pucci Ernesto di Cesare, residente a Catanzaro;
Riccioni Raddo di Romeo, residente a Firenze;
Rigo Riccardo fu Giuseppe, residente a Trieste;
Rinonapoli Umberto fu Giuseppe, residente a Roma;
Rosboch Michele fu Bernardo, residente a Torino;
Ruffo Casimiro fu Antonio, residente a Brescia;
Sabbione Alessandro fu Giuseppe, residente a Torino;
Spinedi Giacomo fu Pietro, residente a Roma;
Stefani Ulderico fu Armando, residente a Ferrara;
Todaro Giuseppe fu Michele, residente a Catania;
Torrisi Antonino di Rosario, residente a Catania;
Valenti Mario fu Santo, residente a Milano;
Vallarino Roberto di Luigi, residente a Genova;
Vitelli Ferdinando fu Vincenzo, residente a Napoli.

Roma, addì 13 marzo 1952

Il Ministro: ZOLI

(1304)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (gruppo A, grado 7°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la deliberazione in data 18 dicembre 1951, con la quale il Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli ha espresso la necessità di provvedere alla copertura, mediante concorso, del posto di direttore della Stazione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straodinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tebella *G* annessa al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione sperimentale di risicoltura delle coltivazioni irrigue di Vercelli con la qualifica di direttore straordinario, e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 46, secondo comma, del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale Ufficio concorsi) la domanda su carta da bollo da L. 32, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti appresso indicati, dei titoli e delle pubblicazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero, o che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare entro tale termine, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, salvo a presentare tutti i documenti prescritti, i titoli e le pubblicazioni entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

La domanda deve contenere il cognome, nome e paternità del concorrente e il suo preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

6. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e la esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche le rendono idoneo all'impiego cui aspira.

7. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni o per il tempo trascorso in prigionia.

I candidati che rivestano qualità assimilate a quella di combattente (legionario fiumano, deportato o internato civile in Germania, profugo dall'Africa o dai territori di confine, addetto civile alle operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine), produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e le altre attestazioni di merito di guerra devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o assimilati — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

Gli orfani di guerra e assimilati e i figli dei mutilati e invalidi di guerra e assimilati dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

9. Fotografia recente del candidato, con apposizione della firma e di marca da bollo da L. 32 e autenticata per l'effigie e la firma dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà essere legalizzata.

10. Dichiarazione in carta semplice, con la quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, attesti la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione.

11. Esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato,

12. Elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso.
13. Titoli e pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda e dai documenti e titoli, allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Non si accettano che lavori pubblicati e, solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nelle definitiva stesura, pronta per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nei concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la suddetta Stazione di sperimentazione agraria.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del precedente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Il candidato che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo; deve presentare, invece, un certificato dell'autorità dalla quale dipende, in carta da bollo da L. 24, attestante che egli trovasi in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato del comandante del Corpo dal quale dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati nel precitato n. 7.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti oltre il termine stabilito dal precedente articolo 3, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettati, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali, indicati nel precedente art. 4, n. 7, potranno essere prodotti separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della domanda stessa.

Non è consentito di fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

In deroga alle precedenti disposizioni questa Amministrazione si riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 45, terzo comma, del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 4, *foglio n.* 318. — BERITELLI

(1237)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Graduatoria del concorso per titoli ed esami a dodici posti di ingegnere (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S., indetto con decreto Ministeriale 17 aprile 1951.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al precitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38;

Visto il decreto Ministeriale 17 aprile 1951, n. 3106 (registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1951, registro n. 1, foglio n. 232 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 dell'11 giugno 1951) con il quale, in applicazione del disposto della lettera *b*) dell'art. 32 del citato decreto legislativo n. 547, è stato indetto un concorso per titoli ed esami a dodici posti di ingegnere (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico della A.N.A.S.;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1951, n. 12050, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla competente Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per titoli ed esami, bandito con decreto Ministeriale 17 aprile 1951, n. 3106, per la nomina a ingegnere (*gruppo A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico della A.N.A.S., ai sensi dell'art. 32, lettera *b*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547:

1. Corrao ing. Cesare, punti 20,493;
2. Licciardello ing. Salvatore, punti 19,342;
3. Trento ing. Domenico, punti 17,227.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1952

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1952
Registro n. 1, *foglio n.* 241. — IZZI

(1289)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.